

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ANTONIANA SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOSAMPIERO PD VIA MARTIRI
DELLA LIBERTA' 21

Numero REA: PD - 125524

Codice fiscale: 00402120281

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 16845 / 10446 REP.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, a norma della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con sede nel Comune di Padova, la società cooperativa sociale denominata "Cooperativa Sociale Terr.A. - Idee e servizi di animazione nel territorio società cooperativa a responsabilità limitata".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative e sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 – Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 – Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'ideazione e la gestione:

1. di servizi sociali, socio sanitari, educativi e formativi ai sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 381/1991, anche con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge della Regione Veneto n. 23/2006;
2. di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli ai sensi dell'art. 1, lett. b) della legge 381/1991, se e in quanto collegate funzionalmente alle attività di cui al numero 1, e attraverso la partecipazione alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori ed i limiti imposti dalla normativa in merito alle cooperative a mutualità prevalente. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma prevista dalla normativa. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 4 – Oggetto sociale

I soci della Cooperativa intendono lavorare nel campo dei servizi di utilità sociale in ambito nazionale e/o extranazionale. La Cooperativa si prefigge di

sviluppare all'interno di questa realtà una serie di servizi differenti e complementari allo scopo di:

1) analizzare le condizioni di vita della realtà locale, evidenziandone le situazioni di squilibrio e di emarginazione;

2) utilizzare i risultati di questa analisi come fonte di informazione, dibattito e presa di coscienza fra gli appartenenti a queste realtà locali;

3) animare, attraverso una programmazione partecipata e una gestione dal basso, in collaborazione con gli enti e le istituzioni pubbliche e con le forze sociali e associative esistenti nel territorio, quelle attività che da un lato siano rispondenti ai reali bisogni della popolazione e dall'altro ne favoriscano la crescita comunitaria, la riappropriazione di mezzi espressivi e di comunicazione culturale, la capacità di aggregazione e di intervento modificatore sulla realtà circostante;

4) produrre, acquistare, vendere, distribuire e diffondere pubblicazioni scritte e/o audiovisive (libri, riviste, giornali, film, documentari, programmi radio o televisivi, o in streaming via internet ecc.), incluso qualsiasi altro mezzo di diffusione di notizie, suoni o immagini che la tecnica renderà in futuro disponibile e che riguardino tematiche attinenti l'oggetto sociale, nel rispetto delle norme di legge;

5) collegarsi, con le forme più opportune, con altre imprese, anche cooperative, per approvvigionarsi a migliori condizioni, delle materie prime e degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività, o per perseguire, in collaborazione con tali imprese, finalità coerenti con l'oggetto sociale;

6) erogare prestazioni sociali, sanitarie, socio-sanitarie, educative, ricreative, animative e formative e di istruzione, comprese: quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese; le prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto; le prestazioni di cure termali; le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, nonché l'organizzazione di lezioni relative a materie scolastiche e universitarie; le prestazioni proprie di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali; le prestazioni curative e prestazioni ad esse accessorie; le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche; le prestazioni e i servizi finalizzati alla fornitura di protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti. Inoltre, anche per integrare i percorsi educativi, terapeutici, di cura e riabilitazione degli utenti dei servizi di cui al punto 1 dell'art. 3 gestiti dalla Cooperativa, organizzare attività lavorative finalizzate al recupero sociale delle persone svantaggiate e deboli. Destinatari delle prestazioni erogate dalla Cooperativa potranno essere tutti i soggetti presenti sul territorio, di volta in volta interessati, tra cui anche gli anziani ed inabili adulti, le persone con dipendenze patologiche, i malati di Aids, i disabili psicofisici, i minorenni,

anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, le persone migranti, senza fissa dimora, o richiedenti asilo, le persone detenute, le donne vittime di tratta a scopo sessuale e/o lavorativo e le altre persone svantaggiate come specificate all'art. 4 della Legge 381/1991 e s.m.i.. Tra le prestazioni di cui sopra potranno rientrare, a titolo di esempio, la gestione di strutture o unità di offerta quali:

Asilo nido

Centro infanzia

Micronido

Nido aziendale

Nido integrato

Servizio ludico-ricreativo/ludoteca

Servizio integrativo e sperimentale per la prima infanzia

Altri servizi semiresidenziali per l'infanzia

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Comunità educativa per minori

Comunità educativa diurna per minori/adolescenti

Comunità educativa-riabilitativa per preadolescenti/adolescenti

Centro diurno riabilitativo per minori

Altri servizi residenziali e semiresidenziali per minori e giovani, anche con pronta accoglienza

Comunità educativa mamma-bambino

Comunità di tipo familiare mamma-bambino

Consultorio familiare e materno-infantile

Casa famiglia

Centro diurno per persone con disabilità (ex CEOD)

Comunità alloggio per persone con disabilità

Comunità di tipo familiare per persone con disabilità

Comunità residenziale per persone con disabilità

Residenza sanitaria assistenziale per persone con disabilità

Centri e presidi di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici, e sensoriali

Appartamenti protetti o gruppi appartamento per persone con disabilità

Centro diurno per persone anziane, anche non autosufficienti

Comunità alloggio per persone anziane

Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti

Casa per persone anziane autosufficienti o non autosufficienti

Casa albergo/mini alloggi per persone anziane

Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) per anziani (autosufficienti e non autosufficienti), anche con sezioni alta protezione Alzheimer o stati vegetativi permanenti

Asilo notturno

Struttura comunitaria per persone in situazione di marginalità sociale

Comunità alloggio per malati di AIDS

Comunità alloggio per malati psichiatrici

Comunità di tipo familiare per malati psichiatrici

Gruppo appartamento per malati psichiatrici

Comunità terapeutica residenziale protetta (CTRP)

Centro diurno per malati psichiatrici
Altri servizi residenziali o semiresidenziali per la salute mentale
Servizi territoriali per persone con dipendenze patologiche
Servizio ambulatoriale per le dipendenze patologiche (Ser.D.)
Servizio di pronta accoglienza per persone con dipendenze patologiche
Servizio residenziale di base per terapia riabilitativa per persone con dipendenze patologiche
Servizio residenziale intensivo per terapia riabilitativa per persone con dipendenze patologiche
Servizio residenziale specialistico per terapia riabilitativa per madri con dipendenze patologiche, con figli
Servizio residenziale specialistico per terapia riabilitativa per persone minorenni con dipendenze patologiche
Servizio residenziale specialistico per terapia riabilitativa per persone con dipendenze patologiche anche in presenza di problematiche psichiche
Servizio semiresidenziale per terapia riabilitativa per persone con dipendenze patologiche
Servizio residenziale o semiresidenziale per accoglienza per persone immigrate
Servizio residenziale o semiresidenziale per accoglienza di persone senza fissa dimora, poveri, emarginati
Attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone prese in carico nell'ambito dei servizi gestiti
Servizi di ristorazione (ristoranti, bar, agriturismo e simili), anche tali da perseguire finalità educative o sociali, o che prevedano impiego di prodotti del commercio equo e solidale, o che valorizzino le produzioni locali
Teatro, sala da concerto o altra struttura finalizzata ad ospitare manifestazioni culturali o artistiche
Biblioteca e archivio documentale
Museo, pinacoteca o altra struttura simile
Orto botanico, giardino zoologico, riserva naturale o altra struttura simile
Palestra, campo sportivo, piscina o altra struttura sportiva
Studio di registrazione sonora e sale prove musicali
Fattoria biologica
Parchi tematici educativi-ricreativi
Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali
Altre strutture ricreative e di divertimento
Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
Aree di campeggio
Strutture recettive per studenti e lavoratori, con servizi accessori di tipo alberghiero
Centro per il benessere fisico, anche in struttura termale
Centro di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) ovvero, la gestione di servizi quali:
Servizi per la tutela dei minori, quali quelli di gestione delle procedure di affido familiare, o di adozione
Servizi di assistenza domiciliare, anche integrata e servizi rivolti al potenziamento delle metodologie e degli strumenti che fanno leva sulla domiciliarità nella presa in carico di soggetti in situazione di necessità

Servizi per l'integrazione scolastica e sociale di persone immigrate e attività di promozione della cultura della multiculturalità, della solidarietà e dell'accoglienza

Educazione, istruzione e formazione professionale

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa

Servizi integrativi dell'orario scolastico

Laboratori, attività teatrali, ludico-sportive in collaborazione tra le diverse agenzie educative del territorio, in primis la scuola

Servizio di sostegno socio-psico-educativo scolastico

Realizzazione di spazi e progetti educativi finalizzati alla crescita consapevole dell'infanzia

Iniziative formative e di orientamento territoriali rivolte agli adolescenti

Servizi ambulatoriali e sportelli ascolto per persone, anche minorenni, con problematiche di consumo di sostanze psicotrope, dipendenze patologiche o altri comportamenti a rischio

Assistenza o sostegno educativi domiciliari/territoriali rivolti a minori o nuclei familiari

Centro di aggregazione

Centro di ascolto, orientamento e "counseling" per adolescenti e ragazzi

Centro servizi per la famiglia

Servizi di sostegno e sviluppo della genitorialità, anche con particolare attenzione ai bisogni dei genitori separati, percorsi di mutuo aiuto per genitori in situazione di disagio, attività di sviluppo della rete territoriale dei soggetti e dei servizi a sostegno della famiglia

Gestione di gruppi di auto-aiuto e similari

Servizi informativi e di promozione delle attività e realtà territoriali rivolti a specifiche categorie di soggetti (ad es.: giovani, genitori, persone con handicap, immigrati, studenti)

Servizi informativi e di supporto per persone in ricerca di lavoro e per imprese in ricerca di personale

Servizio di gestione coordinata di spazi per iniziative educative, ludiche, aggregative

Mensa e refezione per servizi alla persona

Servizi rivolti al sostegno di persone anziane o in situazione di disagio, anche senza fissa dimora, povere, o emarginate, quali: reperimento di alloggi/abitazioni; assistenza nella gestione delle pratiche finalizzate all'ottenimento di risorse economiche di integrazione al reddito o altre forme di supporto sociale, o altre pratiche burocratiche; consegna di pasti a domicilio; trasporto; attività di telesoccorso o telecontrollo; servizi di supporto per la progettazione di abitazioni assistite (domotica)

Attività di socializzazione e altre forme di contrasto all'isolamento sociale e di sviluppo della vita autonoma e relazionale rivolte a persone anziane quali: soggiorni climatici, gestione di laboratori creativi e corsi formativi, attività che ne valorizzano le risorse in relazione ad altri gruppi sociali

Attività di strada

Progettazione, organizzazione, erogazione e monitoraggio di formazione, anche quella classificata come educazione continua in medicina (ECM), in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale, educativo, ricreativo, animativo

Attività di pet-therapy
Consulenza e formazione nell'organizzazione, amministrazione, programmazione, coordinamento, verifica, valutazione e rendicontazione di servizi sociali, socio-sanitari, educativi, ricreativi, animativi e formativi
Consulenza e formazione nell'ambito della gestione della sicurezza, della privacy e della qualità nei servizi sociali, socio-sanitari, educativi, ricreativi e animativi
Edizione, commercializzazione, installazione e assistenza sull'utilizzo di software connessi con le attività proprie dell'oggetto sociale
Edizione di giochi per computer e assimilati, con soggetti, finalità, ambientazioni o altre caratteristiche connessi con le attività proprie dell'oggetto sociale
Gestione di servizi informatici (database, portali web, elaborazione dati e simili) rivolti a soggetti coinvolti nell'erogazione e/o fruizione di servizi sociali, socio-sanitari, educativi, ricreativi, animativi e formativi
Corsi sportivi, teatrali, musicali, di danza, o di altre forme espressive e/o culturali
Rappresentazioni artistiche
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (regia, forniture di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli)
Corsi di lingue
Università popolare
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
Assistenza psicologica, counseling
Attività di assistenza sociale non residenziale diverse
Servizi di educazione/promozione al benessere
Servizi di prevenzione del disagio e delle sue espressioni, quali alcolismo e altre forme di dipendenza patologica, uso di sostanze psicotrope anche in particolare nel mondo del lavoro, doping, condotte parasuicidarie, gambling compulsivo e simili
Servizi e progetti per la promozione di stili di vita sani, della cultura della salute e per la prevenzione di comportamenti a rischio quali, ad esempio: la guida sotto l'effetto di alcol, i comportamenti sessuali che comportino la diffusione di malattie veneree, disassuefazione dal fumo
Servizi di integrazione e di inserimento/reinserimento lavorativo
Servizi di medicina di gruppo o assimilati
Servizi di inserimento lavorativo in apprendistato o altre forme protette di lavoro per giovani problematici non rientranti nelle categorie protette
Servizio di trasporto di persone
Servizio di trasporto malati con autoambulanze
Attività per la cooperazione e la solidarietà internazionale
Tali attività potranno essere svolte sia direttamente, che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime,

compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa può, inoltre, accettare donazioni, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa, e dare adesione ad altri enti o organismi economici, morali, culturali e assistenziali; può assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, anche con riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali; può usufruire della partecipazione e dei contributi finanziari di Enti pubblici e privati per l'attuazione degli scopi e delle finalità previste da tali Enti; può, infine, partecipare con erogazioni liberali a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare nei rapporti tra i soci e tra essi e la Cooperativa, i principi del mutuo soccorso e i legami di solidarietà.

La Cooperativa può procedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e all'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

La Cooperativa può ricevere versamenti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. In particolare, i soci possono effettuare versamenti in conto capitale, a copertura di perdite, o finanziamenti con diritto alla restituzione. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Cooperativa dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. La Cooperativa può emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci della Cooperativa possono appartenere alle seguenti categorie:

a) soci cooperatori, distinti a loro volta in:

- soci lavoratori,

- soci in prova,

- soci volontari;

b) soci finanziatori, tra i quali anche i soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche, le associazioni ed enti in grado di concorrere agli scopi sociali.

Non possono essere soci le persone fisiche che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa o comunque in concorrenza con essa, come pure le persone fisiche che aderiscono ad altre società o associazioni che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrenti a quelle svolte dalla Cooperativa, o coloro che prestano lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione da parte della Cooperativa, accordata in considerazione della tipologia di rapporto di

lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Non possono essere soci le persone giuridiche, le associazioni ed enti i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

Art.6 – Soci cooperatori

I soci cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio dell'impresa. I soci cooperatori possono appartenere alle seguenti categorie:

1. soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedano requisiti tecnico-professionali adeguati allo svolgimento delle proprie mansioni e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
2. soci in prova, di cui al successivo art. 7;
3. soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 7 – Soci in prova

La Cooperativa istituisce la categoria speciale dei soci in prova ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non inferiore ai sei mesi e non superiore a due anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal presente statuto:

1. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
2. la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
3. l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
4. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine della Cooperativa;
5. il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, a pena di decadenza, sessanta giorni prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che dovrà verificarne la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Per quanto non espressamente previsto, ai soci appartenenti alla categoria speciale si applicano le norme relative ai soci ordinari.

Art. 8 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, qualunque sia la categoria, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e della eventuale attività svolta;
- c) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
- e) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la dichiarazione di possedere tutti i requisiti per assumere la qualifica di socio ed in particolare quelli riportati all'art. 5 del presente statuto;
- h) per i soci lavoratori, in prova o volontari, l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Cooperativa, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa stessa.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in luogo dei dati elencati nella lettera a) del comma 1,

1. la ragione sociale o la denominazione, il codice fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e la forma giuridica;
2. il cognome e nome ed il codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza legale;
3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale;
4. estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, stabilendo anche, in caso di accoglimento della domanda, le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci entro sessanta giorni dalla domanda.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione dell'Assemblea difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra, nella relazione di bilancio o nella nota integrativa allo stesso, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- delle azioni sottoscritte;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della propria condizione in merito al rispetto dei requisiti di cui all'art. 5.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b) e c), sono ulteriormente obbligati:

d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione di domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Cooperativa.

Art. 10 - Diritti del socio

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.12 - Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale effettivamente versato eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Art. 13 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro o l'attività di volontariato o comunque il rapporto mutualistico con la cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne comunicazione al socio non oltre i successivi trenta giorni.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.

A seguito del recesso del socio lavoratore, per qualunque causa, si risolve automaticamente anche il rapporto di lavoro e, o qualunque diverso rapporto di collaborazione.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

1. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione come previsti nell'art. 5;
2. non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza;
3. abbia cessato per qualunque ragione l'attività lavorativa e, per il socio volontario, in tutte le ipotesi nelle quali sia per qualunque ragione cessata l'attività di volontariato presso la Cooperativa;
4. per il socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o per una delle altre ipotesi previste dal regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001;
5. risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
6. non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
7. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
8. manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o manchi di partecipare, senza giustificato motivo espresso in forma scritta, a due assemblee consecutive;
9. in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa.

Il socio cooperatore potrà infine essere escluso quando il rapporto mutualistico venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

A seguito dell'esclusione del socio lavoratore, per qualunque causa, si risolve automaticamente anche il rapporto di lavoro e, o qualunque diverso rapporto di collaborazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 - Liquidazione delle quote

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del Codice Civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Art. 18 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito; in mancanza, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del Codice Civile.

Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 Codice Civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del Codice Civile, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, il termine minimo di durata del conferimento e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in

ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea ordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del Codice Civile.

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437 bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti.

Art. 22 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee dei soci.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del Codice Civile.

Art. 23 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea ordinaria, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 22.

TITOLO V

RISTORNI

Art. 24 - Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'apposizione di somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, qualora lo consentano le risultanze della attività mutualistica.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1. per erogazione diretta in forma liquida;
2. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
3. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare almeno, per i soci lavoratori ed i soci in prova:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la produttività.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni di valore almeno pari ad € 25,00 e comunque non inferiore al minimo di legge;

il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti fissati dalla legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;

c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

d) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile la Cooperativa esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 26 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni, sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata fornendo, relativamente all'aspirante acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Salva espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.

Art. 27 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VII

ORGANO ASSEMBLEARE

Art. 28 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 29 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV;
3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e provvede alla loro revoca;
4. ove richiesto conferisce l'incarico al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
5. determina il compenso degli amministratori ed eventualmente dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
6. delibera sull'emissione degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto;
9. approva i regolamenti interni;
10. delibera sull'eventuale adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
11. delibera sull'eventuale stato di crisi aziendale, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'art. 6 della legge 142/2001;
12. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa stessa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del Codice Civile;
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 30 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia attribuita dalla legge.

Art. 31 - Modalità di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 32 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, e che non siano in mora nel versamento delle azioni.

I soci senza diritto di voto possono presenziare all'assemblea.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, con l'eccezione di quanto disposto dall'art. 20 con riferimento ai soci finanziatori.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in senso favorevole o contrario, escludendo, dunque, dal computo i voti dei soci astenuti e quelli comunque non espressi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti; il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il socio della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 33 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 5 deleghe.

I soci finanziatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 34 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 13, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero e della durata del mandato, che non può essere comunque superiore ai tre esercizi. Gli amministratori decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta e se non siano nominati dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione stesso, nomina fra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4 del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristoro, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il Comitato Esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se esistente, periodicamente e in ogni caso almeno ogni 90 giorni, sul

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, se nominato.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, egli deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, in conformità alla legge ed allo Statuto, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Ad esso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365, comma 2 del Codice Civile, ad eccezione del trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile;
- c) predispone i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del Codice Civile. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 37 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. Deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione e, in casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, con voto puramente consultivo, tutti coloro che il Consiglio di Amministrazione voglia invitare.

Articolo 38 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente, in particolare, competono:

- a) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la riscossione, da pubbliche amministrazioni o da privati, di pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c) la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- d) gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 39 - Collegio sindacale

Se si verificano i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 , comma 1 del Codice Civile, o comunque qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti; l'Assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Nel caso la Cooperativa emetta strumenti finanziari, la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile, ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 40 – Revisione legale dei conti

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, la revisione legale dei conti della Cooperativa, quando obbligatoria per legge, o comunque quando deliberato dall'Assemblea dei soci, è esercitata ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 1 del Codice Civile.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 – Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice Civile, è deliberato

dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 32 del presente statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 27, lettera c);
- 2) all'assegnazione di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili eventualmente spettante a soci non cooperatori;
- 3) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 - Regolamenti e requisiti per le cariche sociali

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

L'assunzione delle cariche sociali (amministratore, sindaco, revisore) da parte di soggetti non soci, è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza oltre che alle specifiche disposizioni di legge.

In particolare, a tale fine è necessario:

A) non essere in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

B) non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

C) non avere riportato, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanna definitiva:

1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI [disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati] del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

D) avere l'iscrizione a un albo/registro/elenco previsto per le professioni protette oppure avere maturato un'esperienza almeno annuale in una o più tra le attività di amministrazione, di controllo o gestione o comportanti compiti direttivi, di insegnamento, di funzioni amministrative o dirigenziali in società o enti pubblici e privati comparabili, per dimensione e/o complessità alla Cooperativa od operanti in settori affini agli ambiti della Cooperativa;

E) che non sussistano rapporti di lavoro, rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da comprometterne l'indipendenza o relazioni di natura economica con la società, in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro, tali da comprometterne l'autonomia di giudizio.

Ai fini della valutazione del requisito di indipendenza, saranno rilevanti le funzioni e il ruolo esercitato dai soggetti interessati.

Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei soggetti nominati alla carica deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre alla società entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, a pena di decadenza.

Art. 43 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile in merito ai requisiti delle cooperative a mutualità prevalente, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 44 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e successive modifiche e/o integrazioni. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del Codice Civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.TO LAURA MAZZARI (L.S.)